



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Autorizzazioni Ambientali
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	NO
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00258 del 04/06/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 089

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 089/DIR/2024/00271

OGGETTO: [ID VIP 8687] - Parco agrovoltaico, della potenza di 39,87 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi del Comune di Brindisi (BR) in località "Santa Teresa". Codice pratica Terna 202000718.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: BRINDISI ENERGIA5 S.r.l.

U

REGIONE PUGLIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0269074/2024 del 05/06/2024

AOO_RP - Classe: 14.20

Firmatario: Giuseppe Angelini, Marco Notarnicola



Il giorno 04/06/2024, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;



- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell'art 12 del



- D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 47615 del 29.03.2023, acquisita in data 13.04.2023 al prot. n. 6120 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva comunicazione di cui all'art. 27, co. 5, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con successiva nota prot. n. 115766 del 14.07.2023, acquisita in data 17.07.2023 al prot. n. 10749 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva comunicazione



di cui all'art. 27, co. 6, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- con nota prot. n. 11355 del 26.07.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza.

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 6435 del 18.04.2023, con la quale la Provincia di Brindisi ha formulato le richieste di integrazione documentale ivi riportate;
- nota prot. n.13774 del 30.08.2023, con la quale la Provincia di Brindisi ha sollecitato la produzione delle integrazioni documentali di cui al punto precedente;
- nota prot. n. 12165 del 07.08.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Brindisi, ha espresso valutazione tecnica negativa;
- nota prot. n. 12607 del 14.08.2023, con la quale il Comune di Brindisi ha espresso parere non favorevole;
- nota prot. n. 12529 del 11.08.2023, con la quale il Comune di Brindisi, da ultimo, ha formulato le osservazioni ivi riportate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 8687, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi



sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco agrovoltaioco, della potenza di 39,87 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi del Comune di Brindisi (BR) in località "Santa Teresa", in oggetto epigrafato, proposto dalla società "BRINDISI ENERGIA5" S.r.l., per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto

ID_VIP 8687

Tipologia di progetto: Agrivoltaico
Potenza: 39,87 MW
Ubicazione: Brindisi ctr. Santa Teresa.
Proponente: Brindisi Energia 5 S.r.l.

IDONEITÀ DELL'AREA

Con riferimento al progetto depositato, l'impianto, sulla base della potenza di picco del campo in DC e delle caratteristiche dei moduli il campo, sarà formato da **69342** moduli, raggruppati in **2667** stringhe formate da **26** moduli collegati in serie, il campo sarà suddiviso in **9** sottocampi livello I, ciascuno diviso a sua volta in **24** sottocampi di livello II, le stringhe in gruppi di 9-15 afferiscono ai **216** quadri di parallelo di stringa, 2x12 per ciascuno dei 9 sottocampi.

Ogni sottocampo è caratterizzato dalla potenza di 4,5 MWp circa, e da una PS con inverter e un trasformatore da 5000 kVA a 36 kV, in olio, ciascuno con la relativa protezione MT, che elevano l'energia prodotta alla tensione di riferimento della rete, una rete in MT composta da due tronchi radiali raccoglie l'energia e la convoglia nel punto di consegna dove viene immessa nella rete elettrica nazionale.

Negli elaborati prodotti l'area dell'impianto viene indicata a destinazione agricola (seminativo).

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **NON** rientra nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs. n.199/2021, in quanto:

- Nell'area interessata **non** sono già installati impianti della stessa fonte (lett. a);
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (lett.b);
- **non** interessa cave o miniere (lett.c);
- **non** e' nella disponibilita' di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1);
- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c ter 1), non risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. c ter 2); non e' adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3);
- **non ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II, D. Lgs. n. 42/2004 o dell'art. 136 del medesimo D.Lgs (500 metri per gli impianti fotovoltaici, lett. c-quater.



PPTR - BP e UC

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia - 06/05/2024




Figura 1: stralcio PPTR con inserimento catastale impianto

Verifiche ai sensi del RR 24/2010

Parte dell'area di impianto proposto (zona settentrionale), intesa come superficie di installazione dei pannelli fotovoltaici, ricade tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010 (A.T.E "A" del PUTT - fig.2).



Aree non idonee FER DGR 2122




Figura 2: aree non idonee ex R.R. 24/2010 e superficie catastale di impianto

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l'assenza dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- d) **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi,
- g) **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.

È documentata l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio (DM 10-9-2010 punto 16 lettera e).

È presente e documentato il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, attuato a mezzo di trackers a inseguimento monoassiale con distanza significativa tra le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici, che consentirebbero le colture tra le strutture.



Il DM 10-9-2010 punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'**impianto non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Dalla relazione pedo-agronomica si evince che la realizzazione dell'impianto non comporterà alcuna modifica alle produzioni agricole di particolare pregio o che danno origine a prodotti a denominazione.

Il progetto prevede la realizzazione di una fascia arborea perimetrale, della larghezza di m 6, che consentirebbe di mitigare l'impatto visivo dell'impianto. Si ritiene che le modalità di intervento sopra descritte siano **compatibili** con le necessità di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Le opere di connessione alla rete elettrica prevedono la realizzazione di una linea elettrica interrata su terreni agricoli. Si ritiene che la nuova linea elettrica non introduca una modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, poiché non vengono alterati i molteplici punti di vista e belvedere né occluse le visuali panoramiche. Si fa in proposito riferimento agli artt. da 85 a 89 delle NTA del PPTR vigente.

AGRIVOLTAICO (Linee guida 27/06/2022)

Il progetto include elaborati (Relazione pedo-agronomica e Relazione generale) dai quali si evince il possesso dei seguenti requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022, in particolare:

- requisito A: Il sistema è progettato e realizzato in modo da integrare e valorizzare in modo parziale entrambi i sottosistemi produttivi (agricolo e di produzione energetica); non è stato reperito negli elaborati di progetto il dato inerente alla percentuale della superficie agricola rispetto alla superficie totale. Non si rinviene il calcolo $S_{\text{agricola}} \geq 0.7$ Superficie totale (le Buone Pratiche Agricole).
- requisito B: Il sistema è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;
- requisito C: l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra (Tipo 1).

CONCLUSIONI

L'impianto in progetto è ubicato su di un terreno agricolo coltivato a seminativo. L'area non ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 del Dlgs 199/2021. L'area effettiva dell'impianto proposto, intesa come superficie di installazione dei pannelli fotovoltaici, ricade parzialmente tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

Il progetto utilizza soluzioni tecniche volte ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, il che rappresenta un elemento di valutazione positiva ai sensi DM 10-9-2010 punto 16 lettera c.

Riguardo ai requisiti di cui alle linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022, l'impianto non rispetta i requisiti A, B e C.

La realizzazione dell'impianto non favorisce, né compromette o ostacola le produzioni agricole di particolare pregio o che danno origine a prodotti a denominazione. Più in generale, la realizzazione dell'impianto non sembra confliggere con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo. Il progetto prevede interventi di mitigazione dell'impatto visivo del sito di impianto. Le opere di connessione alla rete elettrica prevedono la realizzazione di una linea elettrica interrata su terreni agricoli, senza compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici.



Spett.le
Regione Puglia
 Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
 Urbana
 Sezione Autorizzazioni Ambientali
 servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.c. **Direzione Scientifica ARPA PUGLIA**
 U.O.C. Ambienti Naturali

OGGETTO: [ID VIP 8687] - Parco agrovoltaiico, della potenza di 39,87 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi del Comune di Brindisi (BR) in località "Santa Teresa".

Codice pratica Terna 202000718.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii.

Proponente: BRINDISI ENERGIA5 S.r.l.

(Prot. Arpa Puglia n°52792 del 27/07/2023).

Parere Arpa Puglia

Preso atto:

- che gli elaborati sono consultabili e scaricabili dal sito web della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MASE al seguente indirizzo:<https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/9102/13379>
- dello "Studio di Impatto Ambientale (SIA – Elaborato Maggio 2022)";

1

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 22 del D.lgs.104/17, risulta in carico al proponente la predisposizione dello Studio di impatto ambientale, in particolare delle informazioni di cui al comma 3 dalle lettere a),b),c),d),e),f);
- ai sensi dell'Al.VII "Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'art.22" del D.lgs.104/17, risulta in carico al proponente la descrizione del progetto, compreso in particolare quanto previsto dal comma 1 al comma 12 del medesimo articolo;

- Il progetto, secondo dichiarazione del proponente, prevede la realizzazione di un Impianto Agrovoltaiico di potenza nominale pari a 39,87165 MW in DC e potenza in immissione pari a 39,8 MW AC, sito in agro del Comune di Brindisi (BR), Località "Santa Teresa", su terreni censiti al Foglio 180, particelle 125 – 126 – 112 – 218 – 110 – 137 – 12 – 154 – 155 – 158 – 159 – 160 – 163 – 164 – 165 – 167 – 170 – 171 – 14 – 13 – 46 – 195 – 197 – 106 – 387 – 382 – 381 – 378 – 377 – 376 e al Foglio 177, particelle 290 – 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 170 – 159 – 160 – 161 – 162 – 165 – 166 – 167 – 141 – 142 – 143 – 144 – 145 – 146.

Di seguito si riportano le coordinate geografiche e l'ubicazione:

- > Latitudine 40.540808°;
- > Longitudine 17.914453°;
- > Altitudine 65 m

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



2

Figura 2.1. – Inquadramento su CTR

Verificato che:

il proponente in particolare nello "Studio di Impatto Ambientale (Elaborato maggio 2022) ha relazionato in merito al:

- a) **Quadro di riferimento Programmatico**, in cui è stata riportata sia la normativa di riferimento per la specifica materia delle Valutazioni di Impatto Ambientale sia le relazioni tra "l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale";
- b) **Quadro di riferimento Progettuale**, in cui sono state analizzate le caratteristiche dell'opera progettata, illustrando le motivazioni tecniche della scelta progettuale;
- c) **Quadro di riferimento Ambientale**, in cui si sono analizzate le diverse componenti ambientali e fenomeni territoriali.

Per quanto sopra esposto, si esprime **parere di competenza** per la verifica a Valutazione di Impatto Ambientale(VIA) del progetto di cui in oggetto.

- 1) Per quanto riguarda la problematica relativa agli "IMPATTI CUMULATIVI" il proponente nello SIA ha relazionato secondo quanto previsto e richiesto dalla:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- Deliberazione della Giunta Regionale Puglia 23 ottobre 2012, n. 2122
 - Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia Puglia 6 giugno 2014, n. 162;
- In merito a quanto previsto dalla DD Servizio Ecologia n.162 del 6 giugno 2014 per l'IPC (consumo di suolo). Il calcolo dell'IPC effettuato dal proponente:
- Criterio "A": è pari a **43,46%**, supera il limite di **3. Criterio sfavorevole**;
 - Criterio "B": L'impianto in oggetto dista meno di 2 km circa dai seguenti impianti realizzati. **Criterio sfavorevole**
- Le misure di "compensazione" e "mitigazione" proposte da proponente, risultano insufficienti.**

2) Seppure il progetto presenta potenzialmente caratteristiche strutturali compatibili con un impianto agrivoltaico lo stesso non risulta rispondente a quanto previsto dalle Linee Guida emanate dal MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA (Giugno 2022), in quanto non risultano calcolati e dichiarati i seguenti parametri:

a) **Superficie minima coltivata:** "superficie minima dedicata alla coltivazione".

Un parametro fondamentale ai fini della qualifica di un sistema agrivoltaico, richiamato anche dal decreto-legge 77/2021, è la continuità dell'attività agricola, atteso che la norma circoscrive le installazioni ai terreni a vocazione agricola. Tale condizione si verifica laddove l'area oggetto di intervento è adibita, per tutta la vita tecnica dell'impianto agrivoltaico, alle coltivazioni agricole, alla floricoltura o al pascolo di bestiame, in una percentuale che la renda significativa rispetto al concetto di "continuità" dell'attività se confrontata con quella precedente all'installazione (caratteristica richiesta anche dal DL 77/2021).

Pertanto si deve garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento (superficie totale del sistema agrivoltaico, Stot) che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA).

$$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot Stot$$

b) **LAOR (Land Area Occupation Ratio) massimo** "rapporto tra la superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (S_{pv}), e la superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico (S_{tot}). Il valore è espresso in percentuale": "rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola".

Un sistema agrivoltaico deve essere caratterizzato da configurazioni finalizzate a garantire la continuità dell'attività agricola: tale requisito può essere declinato in termini di "densità" o "porosità".

Per valutare la densità dell'applicazione fotovoltaica rispetto al terreno di installazione è possibile considerare indicatori quali la densità di potenza (MW/ha) o la percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR).

Al fine di non limitare l'aggiunta di soluzioni particolarmente innovative ed efficienti si deve adottare un limite massimo di LAOR del 40 %.

c) **L'esistenza e la resa della coltivazione**

Al fine di valutare statisticamente gli effetti dell'attività concorrente energetica e agricola è importante accertare la destinazione produttiva agricola dei terreni oggetto di installazione di sistemi agrivoltaici. In particolare, tale aspetto deve essere valutato tramite il valore della produzione agricola prevista sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari successivi all'entrata in esercizio del sistema stesso espressa in €/ha o €/UBA (Unità di Bestiame Adulto), confrontandolo con il valore medio della produzione agricola registrata sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari antecedenti, a parità di indirizzo produttivo. In assenza di produzione agricola sull'area negli anni solari precedenti, si potrebbe fare riferimento alla produttività media della medesima produzione agricola nella zona geografica oggetto dell'installazione. In alternativa è possibile monitorare il dato prevedendo la presenza di una zona di controllo che permetterebbe di produrre una stima della produzione sul terreno sotteso all'impianto.

d) **Il mantenimento dell'indirizzo produttivo**

Ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato. Fermo restando, in ogni

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

caso, il mantenimento di produzioni DOP o IGP. Il valore economico di un indirizzo produttivo è misurato in termini di valore di produzione standard calcolato a livello complessivo aziendale; la modalità di calcolo e la definizione di coefficienti di produzione standard sono predisposti nell'ambito della Indagine RICA per tutte le aziende contabilizzate. A titolo di esempio, un eventuale riconversione dell'attività agricola da un indirizzo intensivo (es. ortofloricoltura) ad uno molto più estensivo (es. seminativi o prati pascoli), o l'abbandono di attività caratterizzate da marchi DOP o DOPG, non soddisfano il criterio di mantenimento dell'indirizzo produttivo.

e) Producibilità elettrica minima.

In base alle caratteristiche degli impianti agrivoltaici analizzati, si ritiene che, la produzione elettrica specifica di un impianto agrivoltaico (FVagri in GWh/ha/anno) correttamente progettato, paragonata alla producibilità elettrica specifica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard (FVstandard in GWh/ha/anno), non dovrebbe essere inferiore al 60 % di quest'ultima: $FVagri \geq 0,6 \cdot FVstandard$.

f) Monitoraggio nel corso della vita dell'impianto.

1. l'esistenza e la resa della coltivazione; 2. il mantenimento dell'indirizzo produttivo.

Tale attività deve essere effettuata attraverso la redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una cadenza stabilita. Alla relazione potranno essere allegati i piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni in merito alle specie annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, trattamenti fitosanitari).

Tanto premesso, l'impianto proposto ed esaminato da parte di questa Agenzia non rientra nella definizione di "agrivoltaico", ma bensì di un impianto fotovoltaico con misure di mitigazione, in quanto, non soddisfa quanto previsto da Linee Guida del MI.TE.

Peraltro le misure di mitigazione proposte dal proponente risultano insufficienti (vedasi punto 1 del presente parere per impatti cumulativi).

4

Inoltre, si rappresenta che il progetto, risulta carente di alcuni aspetti come, ad esempio, i sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il bilancio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità dell'attività agricola presente.

3) Manca specifica relazione in merito all'interferenza dovuta alla presenza dei pannelli fotovoltaici (compresa la normale manutenzione) e le pratiche colturali (sia per la presenza di trattori e macchine operatrici);

4) Non è stato relazionato in merito agli impatti ambientali relativi al cavidotto di connessione tra l'impianto e la stazione elettrica.

5) il PMA fornito risulta essere generico e non determinato sul contesto in cui si dovrebbe realizzare il progetto in oggetto.

In particolare risulta carente dei seguenti aspetti:

- **ATMOSFERA:**

1. assenza di uno studio meteo-climatico che evidenzi le peculiarità del sito proposto e la compatibilità delle scelte progettuali effettuate per minimizzare le criticità;
2. assenza di riferimenti planimetrici circa i punti di monitoraggio;
3. assenza di riferimenti planimetrici circa l'indicazione dei punti di emissione e i recettori sensibili;
4. assenza del riferimento ai limiti da rispettare;
5. assenza del riferimento alle metodiche di campionamento;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

6. assenza della frequenza di monitoraggio della concentrazione delle Polveri sottili (PM10 – PM2,5) e delle Polveri Totali Sospese (PTS) (proposto per fase ante operam e cantiere);
 7. assenza di specifico monitoraggio in fase di dismissione.
- **SUOLO:**
 8. assenza dei riferimenti planimetrici circa i punti di monitoraggio;
 9. assenza dell'indicazione dell'Ente cui saranno trasmessi i dati derivanti dalle osservazioni in campo;
 10. assenza del monitoraggio relativo alla presenza di metalli pesanti nel suolo;
 11. assenza delle modalità di monitoraggio relativamente all'utilizzo di eventuali diserbanti chimici;
 12. assenza di specifico monitoraggio degli effetti sul microclima derivanti dalla realizzazione del progetto.
 13. Si chiede al Proponente di adeguare il Piano di Monitoraggio da applicare alla componente "suolo" a quanto indicato nelle "Linee guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra", redatto da IPLA S.p.a. (Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente) su incarico della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte ed approvate dalla stessa amministrazione con D.D. 27 settembre 2010, n. 1035/DB11.00.
 - **FLORA E FAUNA – BIODIVERSITA':**
 14. assenza di un monitoraggio specifico per la componente "flora"; si chiede al Proponente di adeguarsi alle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (Cap.6.4)" monitorando parametri come Stato della Popolazione, Stato degli Habitat, ecc.
 15. si chiede al Proponente di specificare la frequenza di monitoraggio durante la fase di esercizio (si propone una frequenza semestrale per i primi 2 anni e annuale a partire dal terzo anno);
 16. assenza dell'indicazione dell'Ente a cui saranno trasmesse le relazioni annuali redatte da esperti naturalisti;
 - **RUMORE:**
 17. Relativamente alla matrice ambientale "Rumore" si rimanda al punto specifico "Matrice Rumore e radiazioni non ionizzanti"
 - **Produzione dei RIFIUTI:**
 - 18 Ante – Operam (Pre Cantiere)
 - 19 Corso d'opera (Cantiere)
 - 20 Post Operam (Esercizio e dismissione)

L'individuazione dei moduli fotovoltaici di progetto deve avvenire tenendo conto della registrazione ad un consorzio che offra servizi di gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici in conformità alla normativa RAEE (D. Lgs. 49/2014 e s.m.i. emanato in attuazione in attuazione della direttiva Europea 2012/19/UE) per produttori, importatori e rivenditori.
 - **Produzione AGRICOLA:**
 - 21 In fase Ante Operam – Pre Cantiere – Manca redazione di una relazione tecnica asseverata da parte di un agronomo, in cui vi sia un piano di coltivazione della coltura esistente, recante indicazioni in merito alle specie presenti, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, consumi idrici trattamenti fitosanitari), produttività, occupazione. Fine fase Ante Operam
 - 22 In fase Post Operam – Esercizio – Si dovrà prevedere una relazione tecnica asseverata da parte di un agronomo. Vedasi Linee guida MITE par. D.1 Monitoraggio del risparmio idrico e D.2 Monitoraggio della continuità dell'attività agricola: piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni in merito alle specie



annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, consumi idrici trattamenti fitosanitari), produttività, occupazione. (si propone una frequenza annuale)

Inoltre, si segnalano le seguenti criticità che andrebbero approfondite da parte del Proponente:

- 23 non è stato predisposto un idoneo elaborato dove specificare quali siano le modalità di pulizia dei pannelli oltre alle sostanze, i prodotti chimici e i mezzi eventualmente adoperati (se si intende utilizzare preferibilmente acqua di recupero delle precipitazioni atmosferiche, prodotti ecocompatibili, ecc.);
- 24 sono assenti informazioni circa le operazioni di diserbo, le quali devono essere effettuate esclusivamente mediante attrezzature meccaniche;
- 25 non è stato previsto un monitoraggio dell'ambiente idrico, né delle acque superficiali che percorrono i canali episodici adiacenti le aree dell'impianto, né delle acque sotterranee;
- 26 non è chiaro se sia previsto un sistema di recupero e raccolta e stoccaggio delle acque meteoriche ricadenti sui pannelli;
- 27 non sono altresì esplicitate le operazioni di approvvigionamento idrico e gestione delle acque;

Si rammenta che la realizzazione dell'impianto deve risultare per il terreno che lo ospita meno invasiva possibile e nel caso in esame, dopo le operazioni di montaggio, il terreno dovrà essere riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse. Pertanto, deve essere presentato un programma di minimizzazione degli impatti, compatibile con la gestione dell'impianto, definendo la natura delle strade interne ed esterne con relativa ottimizzazione dei percorsi, il trattamento dello strato superficiale del terreno e modalità di coltivazione e diserbo, costituzione delle aree al servizio dell'impianto (parcheggi, piazzole, ecc.), costituzione dei supporti di sostegno delle cabine prefabbricate.

6

6) Non è stato sufficientemente relazionato in merito (**campo fotovoltaico**) alla gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. n. 120 del 07/08/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164". La relazione presentata non risulta attinente all'impianto agrovoltaiico da realizzare (dichiarazione proponente: "Il prelievo degli inerti avverrà preferibilmente presso: Le cave autorizzate presenti nella Provincia di Campobasso (CB)").

Alla luce di quanto sopra evidenziato la valutazione del progetto proposto è negativa.

Distinti saluti

Il Titolare di Incarico di Funzione
Dott. Giovanni Javeri

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Anna Maria D'Agnano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Comune di Brindisi

Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio
Attività Produttive e SUAP
Servizio Pianificazione

Riscontro a prot.n. 09/08/2023
84180 del 27/07/2023

nr. allegati /

OGGETTO: [ID_8687] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativa alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, della potenza di 39,87 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Brindisi (BR) in località "Santa Teresa".
Proponente: BRINDISI ENERGIA 5 S.r.l.
Parere Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

PEC

Destinatari:

TRASMISSIONE PER VIA TELEMATICA
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs n.82 del 07/03/2005
Codice dell'amministrazione digitale (aggiornato al D.Lgs n.217 del 13/12/2017)
NON SEGUE COPIA CARTACEA

Alla Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.c.
Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@pec.mite.gov.it

Alla Provincia di Brindisi
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Premesso che:

il parere di competenza del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio è riferito **esclusivamente al carattere urbanistico**.

Difatti, la variante di adeguamento del PRG di Brindisi al PUTT/P della Regione Puglia, approvata con DGR n. 1885 del 27 ottobre 2015, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980 e dell'art. 5.06 delle NTA del PUTT/P, e, pertanto, ha valore di variante propriamente urbanistica del PRG comunale. A conferma di quanto riportato, nella Delibera di Giunta Regionale n. 1885 del 27 ottobre 2015, mentre al punto 3 sono descritti gli aspetti paesaggistici, al punto 4, che si riporta testualmente di seguito, sono riportati gli aspetti urbanistici legati all'approvazione.

"4.Aspetti urbanistici

Gli aspetti urbanistici relativi alla Variante di adeguamento del PRG di Brindisi al PUTT/P riguardano specificamente:

- a. *Il recepimento e implementazione delle tutele paesaggistiche in ragione di conoscenze di maggior dettaglio con rimodulazione degli Ambiti Territoriali Estesi e ridefinizione delle aree di pertinenza ed aree annesse degli Ambiti Territoriali Distinti*

Si prende atto che la Variante in questione non comporta alcuna modifica delle destinazioni urbanistiche di zona del PRG attualmente vigente?

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico nel Comune di Brindisi in località "Santa Teresa", per la produzione di energia elettrica costituito da un generatore della potenza di 39,871650 MWp formato da 69342 moduli ad alta efficienza da 575 Wp. L'impianto agrivoltaico sarà realizzato con strutture ad inseguimento, ovvero tracker monoassiale, ad infissione diretta nel terreno con macchina operatrice battipalo, e sono realizzate per allocare 2x26 moduli (2 stringhe) in verticale su due file. Nel dettaglio, il tracker monoassiale è di tipo orizzontale ad asse singolo ed utilizza dispositivi elettromeccanici per inseguire il sole durante tutto il giorno da est a ovest sull'asse di rotazione orizzontale nord-sud (inclinazione 0°). Trattasi quindi di inseguimento giornaliero e non di inseguimento stagionale, cioè il tracker non modifica l'angolo di tilt. Inoltre, la distanza tra i tracker sarà determinata in base ai dati di progetto in base anche alla pendenza del terreno, con altezza minima da terra pari a 0,40 metri.

L'impianto fotovoltaico ricade nel territorio di Brindisi e occuperà i seguenti fogli e particelle:

Dati catastali

Catasto terreni del Comune di Brindisi (BR)

- Foglio 180, particelle 125 - 126 - 112 - 218 - 110 - 137 - 12 - 154 - 155 - 158 - 159 - 160 - 163 - 164 - 165 - 167 - 170 - 171 - 14 - 13 - 46 - 195 - 197 - 106 - 387 - 382 - 381 - 378 - 377 - 376;
- Foglio 177, particelle 290 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 170 - 159 - 160 - 161 - 162 - 165 - 166 - 167 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146.



Comune di Brindisi
Sito istituzionale: www.comune.brindisi.it
PEC: ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it
Centralino tel. +39 0831 229111

Urbanistica ed Assetto del Territorio
ufficiourbanistica@pec.comune.brindisi.it
Via Casimiro, civ. n. 36 - 72100 Brindisi

Attività Produttive
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it
SUAP
www.impresainungiorno.gov.it
Piazza Matteotti civ. n. 1 - 72100 Brindisi

Principali caratteristiche dell'impianto agrivoltaico

L'impianto agrivoltaico sarà formato da 69342 moduli, raggruppati in 2667 stringhe formate da 26 moduli collegati in serie. Il campo sarà suddiviso in 9 sottocampi livello I, ciascuno diviso a sua volta in 24 sottocampi di livello II, le stringhe in gruppi di 9-15 afferiscono ai 216 quadri di parallelo di stringa, 2x12 per ciascuno dei 9 sottocampi. Ogni sottocampo è caratterizzato dalla potenza di 4,5 MWp circa, e da una PS con inverter e un trasformatore da 5000 kVA a 36 kV, in olio, ciascuno con la relativa protezione MT, che elevano l'energia prodotta alla tensione di riferimento della rete, una rete in MT composta da due tronchi radiali raccoglie l'energia e la convoglia nel punto di consegna dove viene immessa nella rete elettrica nazionale.

L'impianto in argomento avrà una estensione di circa 46Ha.

Il preventivo di connessione di Terna ha codice di rintracciabilità 202000718.

Principali componenti meccanici della struttura in acciaio

- 4 pali (di solito alti circa 2 m comprese le fondazioni)
- 4 tubolari quadrati (le specifiche dimensionali variano in base al terreno e al vento e sono inclusi nelle specifiche tecniche stabilito durante la progettazione preliminare del progetto).
- Profilo Omega di supporto e pannello di ancoraggio.

Principali componenti deputati al movimento

- 4 post-testate (2 terminali, 2 intermedie ed una centrale che sostiene il motoriduttore).
- 1 motore (attuatore lineare elettrico).
- 1 scheda elettronica di controllo per il movimento (può servire fino a 10 strutture).

La soluzione tecnica minima generale di connessione proposta da Terna prevede che l'impianto di produzione venga connesso in antenna a 150 kv su un futuro stallo da realizzarsi vicino alla stazione elettrica di trasformazione (SE) della RTN 380/a50 kV denominata "Brindisi Sud".

L'impianto sarà connesso alla RTN per il tramite di una stazione utente di trasformazione (SET), che consentirà di elevare la tensione dell'impianto di produzione dalla Media (MT - 30 kV) all'Alta (AT - 150 kV) Tensione, ed un sistema di sbarre AT, che raccoglierà l'energia prodotta sia dall'impianto in questione che da altri produttori con i quali si prevede di condividere lo stallo AT della SE RTN assegnato da Terna.

Il sistema di sbarre sarà connesso alla sezione a 150 kV del futuro ampliamento RTN tramite cavo interrato AT, di lunghezza pari a circa 85 mt.

L'area impegnata dalla stazione di trasformazione AT/MT e da quella di raccolta AT è pari a 4.600 mq circa ed interessa le particelle 255-257-295 del foglio 177 del Comune di Brindisi (BR); entrambe le stazioni saranno recintate.

Dall'analisi degli elaborati grafici e testuali SI RILEVA che:

L'impianto agrivoltaico ricade:

per il PRG adeguato al PUTT/p in zona "E" agricola art. 48 delle NTA

Ambiti Territoriali Distinti del PUTT/p:

Sottocampo n.2:

- ricade in parte nelle Emergenze idrogeologiche (area annessa corsi d'acqua primari - 150 metri acque pubbliche) art.3.08 NTA PUTT/p;
- ricade in parte nella fascia di pertinenza fluviale contermini buffer 75 metri - ARTICOLO 10 Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale contermini all'area golenale;

Sottocampo n.5:

- ricade in parte nella fascia di pertinenza fluviale contermini buffer 75 metri - ARTICOLO 10 Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale contermini all'area golenale;

Sottocampo n.6:

- ricade in parte nelle Emergenze idrogeologiche (area annessa a idrologia secondaria) art.3.08 NTA PUTT/p;
- ricade in parte nella fascia di pertinenza fluviale contermini buffer 75 metri - ARTICOLO 10 Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale contermini all'area golenale;

Sottocampo n.7:

- ricade in parte nella fascia di pertinenza fluviale contermini buffer 75 metri - ARTICOLO 10 Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale contermini all'area golenale;

Sottocampo n.9:

- ricade in parte nelle Emergenze idrogeologiche (area annessa a idrologia secondaria) art.3.08 NTA PUTT/p;
- ricade in parte nella fascia di pertinenza fluviale contermini buffer 75 metri - ARTICOLO 10 Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale contermini all'area golenale;
- ricade in parte nella fascia dell'alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali Buffer 75 metri COMMA 8 ARTICOLO 6 Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali.

in Ambiti Territoriali Estesi del PUTT/p:

Sottocampo n.1 – ricade maggior parte ambito D “Valore Relativo;

Sottocampo n.2 – ricade maggior parte ambito D “Valore Relativo minor parte ambito C “Valore Distinguibile”

Sottocampo n.3 – ricade in parte ambito D “Valore Relativo;

Sottocampo n.4 – ricade in parte ambito D “Valore Relativo;

Sottocampo n.5 – ricade maggior parte ambito D “Valore Relativo;

Sottocampi nn.6-7 - ricadono in ambito D “Valore Relativo;

Sottocampo n.8 – ricade in ambito D “Valore Relativo;

Sottocampo n.9 – ricade maggior parte ambito D “Valore Relativo minor parte ambito C “Valore Distinguibile”.

Il cavidotto interrato ricade:

per il PRG adeguato al PUTT/p in zona "E" agricola art. 48 delle NTA;

in Ambiti Territoriali Estesi:

- maggior parte in ambito D “Valore Relativo;

L'area impegnata dalla stazione di trasformazione AT/MT e da quella di raccolta AT è pari a 4.600 mq circa ed interessa le particelle 255-257-295 del foglio 177:

- ricade per il PRG in zona "E" agricola art. 48 delle NTA;

Ambiti Territoriali Estesi:

- parte in ambito D “Valore Relativo.

OSSERVAZIONI

Dall'analisi documentale è stato riscontrato che:

- la società proponente non svolge attività connesse con la conduzione agricola, ciò contrasta con l'art. 48 NTA del PRG vigente, nonché con l'art. 49 del D.L. n. 13 del 24.02.2023 con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

CONCLUSIONI

Sotto il profilo urbanistico, in riferimento alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico si evidenzia che ai sensi delle NTA del vigente PRG adeguato al PUTT/p:

- **art. 3.08** - “*Nell'area annessa...d. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di: ...2. Infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica con: ...la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche...*”.

Tuttavia, risulta necessario il rispetto delle prescrizioni di base di “Corsi d'Acqua” (art. 3.08).

Dall'analisi degli elaborati grafici e testuali riguardanti il posizionamento dei moduli costituenti l'impianto agrivoltaico, sotto il profilo urbanistico è stato riscontrato che parte dei sottocampi ricadono nell'area annessa degli Ambiti Distinti del PUTT/p individuabili nelle emergenze idrologiche, nonché nel reticolo idrografico del PAI.

In merito alle aree dei sottocampi dell'impianto agrivoltaico ricadenti nel reticolo idrografico del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico si rimandano le osservazioni e valutazioni all'ente competente in materia Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Per quanto concerne la natura dell'impianto agrovoltaico, si evidenzia che ai sensi dell'art. 48 delle NTA del PRG comunale vigente, che regola le zone agricole, esplicita che nelle stesse sono ammesse attività industriali connesse con l'agricoltura e che il rilascio dei titoli autorizzatori è subordinato alla condizione che il soggetto attuatore rivesta la qualifica di “Imprenditore agricolo” o di “Azienda agricola” secondo i requisiti previsti per legge.

Inoltre, si evidenzia che ai sensi dell'art. 49 comma 3 - 1 bis del D.L. n. 13 del 24/02/2023 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 “... *Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni:*

a) *i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;*

b) *le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).*

L'installazione è in ogni caso subordinata al previo del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo".

Con riferimento, anche, alla realizzazione della stazione di trasformazione AT/MT e di raccolta AT, si evidenzia la previsione di ulteriore consumo di suolo agricolo, previste su area tipizzata dallo strumento urbanistico come zona E, parti del territorio destinate ad usi agricoli. Tuttavia, ai sensi **dell'art. 48 delle NTA del PRG** comunale vigente, che disciplina gli interventi ammessi in zone agricole, si evidenzia la **non compatibilità della destinazione d'uso urbanistica**, ovvero in variante al vigente strumento urbanistico comunale.

Per le osservazioni rilevate in narrativa e rispettivamente alla proposta progettuale in oggetto si riporta **parere non favorevole**.

Infine, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 14-bis comma 3 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, tali motivi ostativi possono essere superati mediante:

- modifica del layout dell'impianto fotovoltaico nel rispetto delle prescrizioni di base **dell'art. 3.08 delle NTA PUTT/p**;
- modifica del tracciato del cavidotto e/o documentazione ed analisi di dettaglio nel rispetto **dell'art. 48 delle NTA del vigente PRG**;
- attestazione del requisito soggettivo di "Imprenditore Agricolo" o "Azienda Agricola" **rilasciata dal competente ufficio regionale** o attestazione di società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni di cui **all'art.49 comma 3 - 1 bis del D.L. n. 13 del 24/02/2023 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41**.

Resta salvo quanto sopra riportato per la realizzazione della stazione di trasformazione AT/MT e di raccolta AT.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Margherita LASORELLA



La Dirigente
del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio
arch. Marina CARROZZO





Comune di Brindisi
Settore n. 6 – Ambiente e Igiene Urbana
c.f. 80000250748 — p.I.V.A. 00268880747
Via Casimiro n. 36 – III e IV piano – 72100 Brindisi
[PEC ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it](mailto:PEC_ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it) <http://www.comune.brindisi.it>

Spett.le

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.c.

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali

pec: va@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

pec: COMPNIEC@pec.mite.gov.it

Provincia di Brindisi

pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. prot. (rif. PEC stampigliatura laterale)

Resp. Istruttoria	GS	nr. allegati	1	mod. invio	PEC
Riferimento	Oggetto: [ID VIP 8687] -Parco agrovoltaico, della potenza di 39,87 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi del Comune di Brindisi (BR) in località "Santa Teresa". Codice pratica Terna 202000718. Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. Proponente: BRINDISI ENERGIA5 S.r.l.				
oggetto	Parere				

In riferimento alla Nota della Regione Puglia prot.nr. 84180/2023 del 27/07/2023, con cui si richiede il parere del Comune di Brindisi, esaminata la documentazione pubblicata al link <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9102/13379>, questo Settore Ambiente rappresenta quanto segue.

Conformemente a quanto riportato nelle “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici”(MITE giugno 2022), l’intervento proposto dovrebbe preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, garantendo, al contempo, una buona produzione energetica da fonti rinnovabili (parte della quale andrebbe a

soddisfare il fabbisogno energetico delle aziende agricole, abbattendone, con l'autoconsumo, i costi operativi delle attività). Per tale ragione occorre innanzitutto, con l'ausilio degli enti competenti, verificare:

- che venga data evidenza della disponibilità dei terreni interessati, dei titoli di possesso degli stessi o eventuali accordi di acquisto con gli attuali proprietari;
- che sia adeguato il volume agrivoltaico dedicato all'attività agricola in funzione della superficie occupata dall'impianto e dall'altezza minima dei pannelli fotovoltaici rispetto al suolo coltivato con "colture adatte" (in funzione soprattutto dell'ombreggiamento, che può generare ricadute negative sull'efficienza fotosintetica e, dunque, sulla produzione.). In particolare va accertato che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA) e che sussistano le condizioni necessarie per non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale, garantendo, al contempo, una efficiente produzione (a tal fine, conformemente alle citate Linee Guida, occorre verificare un'altezza minima dal piano di campagna di 2,1 metri nel caso di attività colturale (minimo per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).
- che l'impianto proposto sia dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole del territorio interessato.

Si ritiene comunque che, a fronte degli impatti sulle matrici ambientali, limitati quasi esclusivamente alla fase di cantierizzazione e con effetti reversibili e limitati nel tempo, la realizzazione dell'intervento proposto, in ragione soprattutto delle dimensioni previste, comporterebbe ulteriori impatti negativi in termini di frammentazione del territorio ed interruzione della connettività ecologica (con sottrazione effettiva di habitat) oltre ad una forte alterazione del paesaggio percepito.

Impatti sull'atmosfera, sul suolo e sull'ambiente idrico, prende atto di quanto dichiarato dal proponente in merito alla lieve entità degli stessi, in quanto connessi quasi esclusivamente alle attività di cantiere, con la previsione di non alterare la conformazione del terreno interessato ed il deflusso delle acque meteoriche, il cui andamento naturale si ipotizza invariato.

Campi elettromagnetici

Si demanda all'autorità competente la verifica degli attraversamenti ed interferenze con altre infrastrutture, premesso che il gestore dichiara l'assenza di recettori sensibili limitrofi, in particolare per quanto concerne gli impatti CEM dovuti dall'impianto proposto, dalle sue connessioni e dai possibili effetti cumulativi indotti dalle varie opere previste ed eventuali interferenze con altre infrastrutture.

Opere di compensazione

Il gestore dell'impianto ha ritenuto di considerare "opere di compensazione" una serie di interventi finalizzati a mitigare gli impatti dell'opera, soprattutto in fase di cantiere, oltre alla realizzazione di una barriera arborea per l'imitare l'impatto visivo dell'impianto.

A tal proposito, nel prendere atto di tale iniziativa che, a parere di questo Ufficio costituisce una mera opera di mitigazione degli impatti, si ritiene di rimandare al gestore la proposizione di idonea ed appropriata proposta di reale "opera di compensazione" che sarà certamente anche valutata anche dall'Autorità Competente e da questa Amministrazione.

Distinti saluti

Brindisi, 10/08/2023

I funzionari tecnici
f.to digitalmente

arch. Gianluca Storelli

f.to digitalmente
Il Dirigente
Avv. Mario Marino Guadalupi



PROVINCIA DI BRINDISI

Area 4 – Ambiente e Mobilità

Settore Ambiente

Cod. Fisc.: 80001390741

Part. IVA: 00184540748

C.a.p., 72100 – Piazza S.Teresa, 2 - Tel. 0831/565111

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VA@pec.mite.gov.it

COMMISSIONE TECNICA PNRR- PNIEC

ctva@pec.minambiente.it

COMUNE DI BRINDISI

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

REGIONE PUGLIA

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

BRINDISI ENERGIA 5 S.R.L.

Brindisienergia5@legalmail.it

OGGETTO: [ID: 8687] Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di un impianto agrovoltaiico, della potenza di 39,87 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi del Comune di Brindisi (BR) in località "Santa Teresa".

In riscontro alla nota prot. n. 47615 del 29/03/2023 con la quale codesto Ministero ha dato avvio al procedimento di cui in oggetto si rappresenta quanto segue.

Questa Provincia risulta competente:

- ai sensi del Regolamento Regionale n. 26/2011, al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi sul suolo dei reflui domestici;
- ai sensi del Regolamento Regionale n. 26/2013 all'autorizzazione/comunicazione relativa al trattamento e scarico delle acque meteoriche.

Si rappresenta altresì che questa Provincia che con **Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 34 del 15/10/2019**, ha approvato gli "*Indirizzi organizzativi e procedurali per lo svolgimento delle procedure di VIA di progetti per la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici*" al quale il proponente deve dare puntuale e particolareggiato riscontro con particolare riferimento alle misure di compensazione degli impatti ambientali.

Inoltre si rappresenta che, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente, il proponente:

- al fine di poter rilasciare l'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici, ai sensi del Regolamento Regionale n. 26/2011, il proponente dovrà provvedere a conformare il progetto ai dettami di detto regolamento e ad effettuare il versamento di € 500,00 (cinquecento) secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 02/03/2021;
- in relazione all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche, preliminarmente si rappresenta che la gestione delle acque meteoriche è soggetta all'applicazione del Regolamento Regionale n. 26/2013 a cui il progetto deve essere conformato; il proponente dovrà provvedere a tramettere la documentazione completa il cui elenco è disponibile al link

https://www.provincia.brindisi.it/dmdocuments/ambiente/Elenco_documentazione_da_presentare_per_istanze_di_parte.pdf oltre che l'attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori pari ad € 700,00 (settecento) secondo quanto disposto dal suindicato Decreto del Presidente n. 11/2021; si rappresenta a riguardo che la superficie in questione rientra tra quelle di cui all'art. 8 del R.R. 26/2013 tra quelle sulle quali sussiste il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di altre sostanze che possano pregiudicare il conseguimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi recettori.

Con riserva di ogni eventuale ulteriore valutazione in merito al complessivo intervento proposto, in difetto di positivo riscontro, le istanze per lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche e di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento non potranno essere valutate.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993



PROVINCIA DI BRINDISI

Area 4 – Ambiente e Mobilità

Settore Ambiente

Cod. Fisc.: 80001390741

Part. IVA: 00184540748

C.a.p., 72100 – Piazza S.Teresa, 2 - Tel. 0831/565111

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VA@pec.mite.gov.it

COMMISSIONE TECNICA PNRR- PNIEC

ctva@pec.minambiente.it

COMUNE DI BRINDISI

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

REGIONE PUGLIA

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

BRINDISI ENERGIA 5 S.R.L.

Brindisienergia5@legalmail.it

OGGETTO: [ID: 8687] Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di un impianto agrovoltaiico, della potenza di 39,87 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi del Comune di Brindisi (BR) in località "Santa Teresa".

Con la presente si riscontra la nota in atti al prot. n. 17137 del 18/05/2023 con la quale il proponente in indirizzo dichiara di non voler ottemperare alle richieste di documentazione integrativa avanzate da questo Servizio con nota prot. n. 13654 del 18/04/2023 che qui si intende integralmente richiamata.

Il progetto in parola prevede, tra l'altro, la realizzazione di uno stallo e di una stazione utente di trasformazione AT/MT che fa sì che trova applicazione la disciplina di cui alla suddetta nota di questo Servizio.

Per quanto riguarda la disciplina dei reflui domestici si rappresenta che dagli elaborati progettuali si rileva la presenza di locali ad uso ufficio con annessi servizi igienici e che, qualora è previsto lo scarico nell'ambiente, per lo stesso è prescritta l'autorizzazione.

Tanto premesso stante la perentorietà dei termini del procedimento in parola si chiede alla Direzione ministeriale in indirizzo di far propria la nota con la quale questo Servizio ha avanzato richiesta di documentazione integrativa e di dare attuazione, laddove ne ricorrano i presupposti, a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Ad ogni buon conto si rappresenta che le istanze volte all'ottenimento dei titoli ambientali di cui alla suddetta nota prot. n. 13654 del 18/04/2023 come sollecitati con la presente, devono essere presentati presso questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993